



Confederazione Italiana
Agricoltori



UNIONE EUROPEA



REGIONE LIGURIA

Piano di sviluppo rurale 2014-2020

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
l'europa investe nelle zone rurali

descrizione operazione:

M01.02 "Sostegno ad attività informative e azioni di informazione"

azione b) "AZIONI DI INFORMAZIONE"

AGRINFORMA 
AGRICOLTORI ITALIANI
DAMO VALORE ALLA TERRA



BONUS POS: COSA E' COME FUNZIONA

COSA E'

Credito d'imposta su commissioni su pagamenti elettronici effettuati tramite POS

A partire dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore il c.d. bonus POS previsto dal DL 124/2019.

Il bonus "Pos" consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos effettuate con i consumatori finali.

In altri termini, gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che dal 1°luglio accetteranno pagamenti tramite:

- carte di debito
- carte di credito
- carte prepagate
- e altri strumenti tracciabili

usufruiranno di un credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate per le transazioni.



QUALI ONERI SONO DEDUCIBILI

Come già anticipato, il riferimento è alle transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione; si tratta quindi di transazioni effettuate tramite carte di credito, bancomat o prepagate emesse dalle banche, dalla società Poste italiane spa, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di investimento, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, dalle società di gestione del risparmio, nonché di ogni altro operatore finanziario, tenuti a *“rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro”*.



A QUALI CONDIZIONI

In particolare, il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

La norma si applica nel rispetto della disciplina "*de minimis*" (articolo 22 del DL n. 124/2019).

COME SI UTILIZZA

Modalità di utilizzo del credito

Il credito in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

In buona sostanza, dunque, tale credito può essere utilizzato ad abbattimento delle seguenti imposte:

- Imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
- Imposta sul valore aggiunto;
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- Premi l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

COSA DOBBIAMO FARE

I GESTORI DEL SERVIZIO (LE BANCHE O LE SOCIETA FINANZIARIE) ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO DEVONO COMUNICARE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

- codice fiscale dell'esercente,
- mese e anno di addebito,
- numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali,
- importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali,
- ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

NOI

Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.

Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell'online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante.

PER FINIRE

CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

| | |
|-----------------------------|--|
| Misura dell'agevolazione | 30% commissioni sostenute per i pagamenti elettronici. |
| Tipologia di commissioni | <ol style="list-style-type: none">1. Addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate2. Dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020. |
| Requisiti | Ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. |
| Utilizzo del credito | Esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa |
| Caratteristiche del credito | Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP |